

**CAPITOLATO D'ONERI PER GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI
PUBBLICHE AFFISSIONI.**

Costituzione delle parti.....

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato d'oneri, regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nel territorio comunale.

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile.

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e della sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare, la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio con canone annuo minimo garantito.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti comunali e tariffe disciplinanti le entrate oggetto di concessione. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali ovvero anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sistema contrattuale.

Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 2, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del 1 gennaio 2017, con la possibilità di estensione fino al massimo di ulteriori due anni.

Al termine della concessione il concessionario è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 23 del presente capitolato d'oneri e ad ogni altro adempimento necessario, affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Nel caso in cui nel periodo di durata della concessione, dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente appalto, il Comune si riserva la facoltà di revocare, con determinazione del Responsabile di Settore, la concessione stessa,

senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa a riguardo, al fine di procedere a una nuova gara per la gestione della nuova entrata. Qualora invece il Comune decida per la prosecuzione della concessione, anche temporanea, saranno apportati, se necessario, con determinazione del Responsabile di Settore, gli opportuni correttivi al contratto.

La concessione si intende risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione siano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto oggetto della presente.

E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione il concessionario è compensato con un aggio nella misura risultante dal verbale di gara.

L'aggio è calcolato in misura unica e calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo, ivi compresi i diritti d'urgenza sulle affissioni. Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti.

Il concessionario è comunque obbligato a riconoscere al Comune, qualunque possa essere l'incasso, un minimo annuo garantito complessivo, al netto dell'aggio spettante, di € 30.000,00 (trentamilauro).

Tutte le somme introitate dal Comune o dal Concessionario uscente a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni nel periodo di validità della concessione concorreranno alla formazione del minimo garantito ma su di esse non verrà riconosciuto l'aggio.

ART. 5 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E DEL MINIMO GARANTITO

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire modificazioni tariffarie stabilite dal Comune o stabilite per legge o comunque modifiche legislative o regolamentari relative alla fattispecie impositiva dei tributi oggetto del presente capitolato, tali da modificare gli aspetti economici del contratto, le parti (Ente concedente e concessionario) si obbligano sin d'ora a rivedere l'aggio e/o i minimi garantiti, al fine di ristabilire l'originario equilibrio contrattuale, sempreché le variazioni superino la percentuale del 10%.

ART. 6 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE E PAGAMENTO DELL'AGGIO AL CONCESSIONARIO

L'ammontare delle riscossioni deve essere versato alla tesoreria comunale, a scadenze trimestrali posticipate, entro il giorno 20 del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio.

Contestualmente al versamento il concessionario deve inviare al Comune una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel trimestre al lordo e al netto dell'aggio.

Il Concessionario trimestralmente emette la fattura relativa al compenso spettante con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della stessa.

La somma di cui sopra non potrà mai essere inferiore ad $\frac{1}{4}$ del minimo garantito annuo stabilito al precedente art. 4, con diritto di conguaglio a favore del concessionario nei versamenti successivi, qualora le riscossioni del periodo superino la rata minima trimestrale.

I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tale caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzidetti.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora pari alla misura degli interessi legali previsti dalla normativa vigente, sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando i provvedimenti esecutivi previsti dalla legge.

In caso di totale mancato versamento l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

ART. 7 – CAUZIONE

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, a pena di decadenza della concessione stessa, una cauzione per un importo pari al 10% del valore contrattuale.

Tale cauzione può essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

La garanzia fidejussoria, rilasciata esclusivamente da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa deve avere durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'Amministrazione. Essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata entro 180 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.

Il concessionario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale. Il mancato reintegro della cauzione comporta decadenza dalla concessione.

ART. 8 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso l'ufficio attivato per la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Il concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio, da comunicare al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della gestione.

Il rappresentante del concessionario deve essere munito di apposita procura.

ART. 9 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per un massimale annuo superiore a € 1.000.000,00, che tenga indenne l'Amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione e per l'intera durata dello stesso.

Il concessionario dovrà fornire, entro l'inizio di ogni anno, copia della polizza assicurativa di cui al punto precedente.

Il concessionario dovrà segnalare al Comune la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione prima dell'inizio della gestione, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicare gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'amministrazione comunale.

ART. 10 - SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma parziale.

E' nulla la cessione del contratto a terzi da parte del concessionario.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario diventa titolare della gestione di un pubblico servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel progetto tecnico presentato in sede di gara. In ogni caso il concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, assicurando la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.

Il concessionario deve effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento, rimborso e riscossione anche coattiva dei tributi compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali.

Il Concessionario viene individuato quale soggetto contro cui proporre il ricorso e gli altri atti previsti dalla legge in materia di contenzioso tributario in tutti i gradi del giudizio. Il Concessionario si obbliga a curare direttamente tutti gli adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia dei ricorsi, delle contro-deduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi.

Il Concessionario fornisce annualmente entro il 31 marzo le banche dati informatiche aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente. L'estrazione dovrà essere completa e comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.

Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e comunica inoltre all'Amministrazione il responsabile della sicurezza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario deve ottemperare a qualunque disposizione emanata dal Ministero delle Finanze attinente ai tributi oggetto della concessione. Comunica al Comune, per ciascun anno della durata della concessione, l'esito della revisione annuale, effettuata a cura della Commissione appositamente costituita con Decreto Ministero delle Finanze 09/03/2000, n. 289, per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del già citato Decreto 289/2000.

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 12 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti alla migrazione delle banche dati ed al loro aggiornamento aventi ad oggetto l'Imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle Pubbliche Affissioni nella fase di avvio della concessione.

Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti.

Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe.

La banca dati risultante deve essere realizzata con l'utilizzo di software idoneo a consentire il controllo incrociato delle posizioni contributive ai fini delle operazioni di accertamento.

ART. 13 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 l'Ente concedente può, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi, previa integrazione delle condizioni contrattuali e conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e/o attività propedeutiche connesse o complementari.

ART. 14 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione dei servizi oggetto di concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Il concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune da parte dei dipendenti del concessionario.

ART. 15 RAPPORTI CON L'UTENZA

Il concessionario predispone e mantiene a sue spese, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio per il servizio relativo all'imposta comunale sulla pubblicità, in modo da consentire un agevole accesso da parte dell'utenza. Il Concessionario deve predisporre e mantenere a sue spese un apposito ufficio, collocato in Brandizzo per il servizio delle pubbliche affissioni, munito di linea telefonica.

Gli uffici del concessionario dovranno essere aperti al pubblico in orari da concordare con il Comune che garantiscano comunque una apertura non inferiore a 12 ore settimanali. Eventuali modifiche dovranno avere sempre il consenso dell'Amministrazione.

L'ufficio dedicato all'imposta comunale sulla pubblicità dovrà essere organizzato in modo funzionale alla gestione del servizio e il personale impiegato dal concessionario dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

La mancata apertura degli uffici di cui ai punti precedenti del presente articolo costituisce causa insindacabile di revoca dell'aggiudicazione ovvero di risoluzione della concessione.

Il concessionario deve assicurare l'obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune ed alla cittadinanza il nominativo del referente ed il numero telefonico.

ART. 16 – SISTEMA DI RISCOSSIONE

Il concessionario deve inviare ai contribuenti tenuti al pagamento dei tributi oggetto della concessione, un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto.

In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, l'ubicazione degli uffici del concessionario, con il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail.

Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, la ditta trasmetterà l'elenco delle posizioni contabili ancora da riscuotere per le quali spetta l'aggio sui tributi, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione. La relativa liquidazione a favore della ditta avverrà da parte del Comune con cadenza semestrale, sulla base delle somme comunque versate dai contribuenti successivamente alla scadenza del periodo contrattuale.

ART. 17 GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile dei tributi il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge.

Il concessionario dovrà, con spese a suo carico, depositare presso l'ufficio comunale i relativi registri e bollettari nella quantità presuntivamente necessaria per il periodo di un anno; essi saranno caricati in apposito registro e consegnati al concessionario di volta in volta, a seconda delle necessità, dopo essere stati numerati, bollati e vidimati dal Comune.

I bollettari ritirati dal concessionario saranno scaricati dal deposito e caricati in conto al concessionario, nella seconda parte del registro, dove il ricevente firmerà per ricevuta.

Il concessionario non potrà usare registri o bollettari che non siano stati preventivamente bollati, vidimati e presi in carico a norma del presente articolo.

Nessun incasso potrà essere fatto senza il rilascio della prescritta bolletta staccata dall'apposito bollettario a madre e figlia regolarmente in uso.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la singola gestione a disposizione del Comune e degli organi competenti al controllo e consegnata al Comune unitamente ai rendiconti annuali di cui all'art. 18 del presente capitolato.

Ai fini di una corretta gestione contabile, il concessionario attiverà, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, apposito conto corrente postale che dovrà essere utilizzato esclusivamente per i versamenti inerenti il Comune di Brandizzo.

ART. 18 RENDICONTI

Il concessionario è tenuto alla presentazione dei seguenti rendiconti:

- a. Trimestrale, da consegnarsi contestualmente alla comunicazione di avvenuto riversamento delle somme riscosse;
- b. Annuale, da presentarsi entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, riportante il totale delle somme riscosse nel periodo di riferimento e redatto in conformità al modello di legge.

I suddetti rendiconti dovranno essere redatti in duplice copia e contenenti i seguenti dati minimi:

- numero bollette emesse e dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numeri di blocco.);
- importo incassato distinto per componenti (importo lordo, aggio, importo netto);
- importo incassato distinto per le diverse forme di pubblicità (insegne, cartelli, veicoli, affissioni);
- incassi relativi all'attività di accertamento (suddivisi per anno di competenza);
- rimborsi effettuati (indicando soggetti beneficiari, data richiesta, data pagamento ecc.).

La prima copia dovrà essere trasmessa al Comune – Servizio Tributi, mentre la seconda conservata presso il locale ufficio del concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

Entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno il concessionario dovrà presentare al Comune un'analisi sull'andamento del tributo evidenziando la previsione di gettito a consuntivo per l'anno in corso ed una previsione di gettito per l'anno successivo sulla base delle informazioni a disposizione. In ogni momento il Comune potrà chiedere l'elaborazione di proiezioni di gettito (sulla base di nuove variabili), nonché qualsiasi altra elaborazione dei dati in possesso del concessionario. Tali elaborazioni dovranno essere rese disponibili entro 20 giorni dalla richiesta.

ART. 19 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso od abbandonato salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

ART. 20 –RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni tenendo indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 21 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.

Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

Il concessionario e' tenuto:

- a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- c) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti;
- d) a rispondere tempestivamente alle istanze del contribuente.

ART. 22 DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:

- a. Cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i.;
- b. Mancato inizio del servizio alla data fissata;
- c. Inosservanza degli obblighi previsti nel contratto di concessione e nel presente capitolato d'oneri;
- d. Mancata prestazione, adeguamento o reintegro della cauzione prevista per l'esecuzione del servizio;
- e. Gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza viene richiesta dal Comune alla Direzione Centrale per la fiscalità locale, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11/09/2000, n. 289.

La decadenza comporta l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

ART. 23 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:

- a. Originali delle dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- b. Gli avvisi di accertamento emessi e non definitivi e relativo elenco;
- c. Elenco dei ricorsi pendenti;
- d. Atti insoluti o in corso di formalizzazione;
- e. Elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale) ;
- f. Elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia;
- g. Ogni altra informazione utile relativa al servizio oggetto di concessione.

ART. 24 - SERVIZI GRATUITI DI AFFISSIONE

Il concessionario si impegna a provvedere, a suo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali, nonché di quelli di altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del decreto 507/93 e s.m.i.. Si impegna altresì a concordare con il Comune l'individuazione di spazi esclusivamente destinati all'affissione dei suddetti manifesti.

Il concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti, allo stesso rimessi dal Comune, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rientrino tra le attività istituzionali del Comune. Il concessionario assume pertanto l'impegno di effettuare con tempestività e particolare cura l'affissione di tutti i manifesti nel limite massimo di capienza offerto dagli spazi disponibili e per la durata che il Comune a suo insindacabile giudizio richiederà, concernenti tutte le funzioni istituzionali che il Comune esplica ed esplicherà direttamente o in forma associata con altri organismi pubblici.

In tutti i casi di esenzione al concessionario non compete alcun rimborso spese.

ART. 25 - SPAZI ED IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'affissione dovrà essere tempestivamente eseguita esclusivamente negli appositi spazi, stabiliti a norma di legge e dell'apposito regolamento comunale. Non sono consentite affissioni al di fuori degli appositi impianti.

Il concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni e dovrà conservarli, procedendo, a propria cura e spese, ad una accurata e costante manutenzione degli impianti ed alla sostituzione di quelli in cattivo stato, sì da garantire efficienza, sicurezza e decoro. In caso di sostituzione di uno o più impianti o di loro implementazione, il modello e le caratteristiche dei nuovi dovranno essere in tutto e per tutto simili a quelli preesistenti.

A tal fine, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:

- a. Ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
- b. Dimensioni;
- c. Stato di conservazione;
- d. Tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
- e. Rilievi fotografici e cartografici.

L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti del verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.

Il concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione degli impianti l'amministrazione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del concessionario il relativo onere.

Il concessionario dovrà informare annualmente l'amministrazione comunale con una relazione tecnica sullo stato di tutta l'impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati.

Il concessionario si impegna ad accettare le risultanze del Piano Generale degli Impianti che sarà eventualmente approvato dal Comune.

ART. 26 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine del contratto di concessione, l'aggiudicatario è tenuto a rendere conto della sua attività di adeguamento, sostituzione, installazione di nuovi impianti così come risultanti dall'offerta presentata in sede di gara ed è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione, apportando anche eventuali migliorie.

Tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale.

In caso di mancata realizzazione, in tutto o in parte, degli investimenti risultanti dalla offerta presentata in sede di gara secondo lo scadenziario allegato al progetto, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un indennizzo pari al 70 % del valore degli investimenti non effettuato secondo le tempistiche programmate.

ART. 27 – AFFISSIONI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., provvedendo contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.

ART. 28 - PENALI

L'organo comunale competente, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato:

- per il ritardo nei versamenti trimestrali alla Tesoreria Comunale saranno dovuti gli interessi legali ai sensi della normativa vigente;
- per la mancata effettuazione delle verifiche sul territorio di cui all'art. 27 del presente capitolato d'oneri una penale pari al 2% del canone minimo annuo garantito per ogni mancata verifica;
- per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale ed al progetto operativo del servizio realizzato e prodotto in sede di gara, al concessionario potranno essere inflitte penali, determinate dal competente responsabile comunale, a seconda del grado di gravità e di reiterazione, che vanno da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.7 del presente capitolato.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Responsabile comunale preposto nei limiti di cui al punto precedente.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

L'applicazione della penale non preclude al Comune di Brandizzo la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente reintegrata a cura del concessionario ai sensi dell'art. 7, comma 5 del presente capitolato.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente. Foro competente è quello di Torino.

ART. 30 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese inerenti il contratto e lo svolgimento del servizio sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Tra gli oneri sono compresi: diritti di rogito, l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le norme vigenti. L'atto contrattuale é esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella - Allegato B - di cui al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ART. 31 - RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) e il codice recante le norme di comportamento per i dipendenti del Comune di Brandizzo.

Il mancato rispetto delle norme del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (DPR n.62 del 16 aprile 2013) e del Codice speciale di comportamento adottato dal Comune di Brandizzo comporterà la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

ART. 32 - DUVRI

Il Comune ha valutato l'assenza di interferenze significative nello svolgimento del contratto e a tal fine non viene ritenuto necessario allegare un documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.I.) relativo a tale aspetto, previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non è ravvisata la sovrapposizione di personale. L'importo degli oneri per la sicurezza è pertanto pari a zero.

ART. 33 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed i tributi, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili